

**SCHEMA DI DECRETO PER L'ISTITUZIONE DEL REGIME DI RESPONSABILITA'
ESTESA DEL PRODUTTORE PER LA FILIERA DEI PRODOTTI TESSILI DI
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ACCESSORI, PELLETTERIA E TESSILI PER LA
CASA**

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

DI CONCERTO CON

il Ministro delle imprese e del made in Italy

- 1 **VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le
2 funzioni;
- 3 **VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- 4 **VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che ha ridenominato il Ministero della transizione
5 ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- 6 **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante
7 "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica", pubblicato in Gazzetta
8 Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021;
- 9 **VISTO** il Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
10 relativo agli inquinanti organici persistenti;
- 11 **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
12 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
13 chimiche (REACH) e i relativi Regolamenti UE sulle restrizioni adottate per le sostanze chimiche
14 utilizzate nei prodotti tessili e nei prodotti derivanti da attività di recupero di materia da rifiuti;
- 15 **VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008,
16 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
17 commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- 18 **VISTO** il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre
19 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della
20 composizione fibrosa dei prodotti tessili, che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive
21 del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;
- 22 **VISTO** il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio
23 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- 24 **VISTO** il Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2015
25 concernente il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi,
26 non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime
27 dell'Unione specifico in materia di importazioni, modificato successivamente con Regolamento (UE)
28 2017/354;

29 **VISTA** la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa
30 alla sicurezza generale dei prodotti;

31 **VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
32 relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva (UE) 851/2018 del Parlamento europeo e del
33 Consiglio del 30 maggio 2018;

34 **VISTO** il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851
35 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

36 **VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in
37 particolare la Parte Quarta recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
38 inquinati”, e s.m.i.;

39 **VISTO** l’articolo 178-bis del citato decreto, recante le modalità di istituzione dei regimi di
40 responsabilità estesa del produttore;

41 **VISTO** l’articolo 178-ter del citato decreto, recante i requisiti generali minimi in materia di
42 responsabilità estesa del produttore;

43 **VISTO** l’articolo 222, comma 4, del citato decreto, recante raccolta differenziata e gli obblighi della
44 pubblica amministrazione;

45 **VISTO** l’articolo 237 del citato decreto, che detta i criteri direttivi dei sistemi di gestione;

46 **VISTA** la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante la disciplina delle denominazioni e
47 dell’etichettatura dei prodotti tessili;

48 **VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “*Riforma della disciplina relativa al*
49 *settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 159*”;

50 **VISTO** il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, in attuazione della direttiva 96/74/CE relativa
51 alle denominazioni del settore tessile;

52 **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “*Regolamento recante*
53 *disciplina della gestione di rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.*
54 *179*”;

55 **VISTO** l’articolo 14 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sulla distribuzione di articoli e accessori di
56 abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale;

57 **VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68, recante “*Nuove disposizioni in materia di utilizzo*
58 *dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa*
59 *disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37*”;

60 **VISTO** il decreto del Ministero della Transizione ecologica del 30 giugno 2021 sull’adozione dei
61 criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti,
62 dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling
63 e finissaggio dei prodotti tessili;

64 **TENUTO CONTO** degli articoli 102, 103 e 104 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
65 relativi alla sicurezza dei prodotti;

66 **TENUTO CONTO** della Decisione (UE) 2017/1392 della Commissione del 25 luglio 2017 recante
67 modifica della Decisione 2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del
68 marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili;

69 **TENUTO CONTO** della Comunicazione della Commissione europea “*Un nuovo piano d'azione per*
70 *l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva*” dell'11 marzo 2020, che comprende
71 una strategia dell'UE in materia di prodotti tessili sostenibili, con l'obiettivo di sviluppare
72 l'innovazione e promuovere il riutilizzo nel settore, nonché misure volte a sostenere materiali e
73 processi di produzione circolari, a contrastare la presenza di sostanze chimiche pericolose e ad aiutare
74 i consumatori a scegliere prodotti tessili sostenibili;

75 **TENUTO CONTO** della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano
76 d'azione per l'economia circolare, che sottolinea l'importanza di una nuova strategia globale dell'UE
77 sui prodotti tessili al fine di promuovere la sostenibilità e la circolarità, nonché la tracciabilità e la
78 trasparenza del settore tessile e dell'abbigliamento dell'UE, considerata la natura globale delle catene
79 del valore e della dimensione della fast fashion (moda veloce), e che richiede che la strategia presenti
80 un insieme coerente di strumenti politici e sostenga nuovi modelli commerciali per affrontare l'intera
81 gamma di impatti ambientali e sociali lungo tutta la catena del valore e migliori la progettazione dei
82 tessili al fine di aumentarne la sostenibilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità meccanica e l'uso di
83 fibre di alta qualità, in particolare attraverso una combinazione di requisiti di progettazione
84 ecocompatibile, regimi di responsabilità del produttore e sistemi di etichettatura;

85 **TENUTO CONTO** della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
86 al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “*Un percorso verso un pianeta*
87 *più sano per tutti. Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo*”
88 del 12 maggio 2021, che prevede sistemi industriali più sostenibili, tecnologie più pulite, modelli
89 imprenditoriali e abitudini di consumo meno inquinanti, un'attuazione più veloce del principio “chi
90 inquina paga” e un'ulteriore applicazione della responsabilità estesa del produttore;

91 **TENUTO CONTO** della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
92 al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 30 marzo 2022 “Strategia
93 dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari”;

94 **VISTO** il D.M. n. 259 del 24 giugno 2022 di approvazione della Strategia Nazionale per l'Economia
95 circolare e il D.M. n. 342 del 19 settembre 2022 di adozione del cronoprogramma di attuazione delle
96 misure prioritarie inserite nella Strategia medesima;

97 **CONSIDERATA** la normativa UNI/CT 046 sul tessile e abbigliamento;

98 **CONSIDERATA** la specifica tecnica UNI/TS 11820 per la misurazione della circolarità;

99 **CONSIDERATA** la necessità di rafforzare il riutilizzo, la riparazione, la prevenzione, la raccolta
100 differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili, nonché
101 l'esigenza di istituire la filiera di riferimento volta a consentire la costituzione di sistemi di
102 responsabilità estesa del produttore;

103 **SENTITA** la Conferenza Unificata nella seduta del;

104 **ACQUISITO** il concerto del Ministro dello Sviluppo economico, reso con nota del
105

106 **VISTA** la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva UE 2015/1535, effettuata con nota
107 del

108 **UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
109 nell'Adunanza del.....;

110 **CONSIDERATA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata
111 legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. del.....;

112 **DECRETA**

113 **Articolo 1**

114 *Criteri e finalità*

115 1. Il presente decreto istituisce la responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili
116 di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa (di seguito anche prodotti tessili)
117 e definisce i requisiti in applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile
118 2006, n. 152 (di seguito anche D.Lgs. n. 152/2006), al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali
119 derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti tessili al termine del loro
120 utilizzo, rafforzando la prevenzione, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio.

121 2. Il presente decreto promuove la sostenibilità dei prodotti, nonché una progettazione degli stessi e
122 dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti durante la
123 produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, finalizzata ad assicurare che il recupero e lo
124 smaltimento dei prodotti diventati rifiuti avvengano secondo le finalità dettate dall'articolo 177 e i
125 criteri di priorità di cui all'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006.

126 3. I produttori sono sottoposti al regime di responsabilità estesa di cui al successivo articolo 4. Al fine
127 di conseguire le più efficienti modalità di gestione del fine vita dei prodotti tessili, i produttori possono
128 costituire uno o più sistemi di gestione individuali o collettivi, sottoposti alla vigilanza e al controllo
129 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in modo da verificare il raggiungimento di
130 crescenti obiettivi di tutela ambientale, il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità,
131 nonché la necessaria apertura al mercato e alla concorrenza.

132 4. Sono determinate le modalità relative al riutilizzo, riparazione dei prodotti tessili e alla gestione
133 dei rifiuti, la relativa responsabilità finanziaria, nonché le misure che i soggetti sottoposti a
134 responsabilità estesa del produttore devono adottare.

135 5. Sono previste modalità appropriate per promuovere lo sviluppo, la produzione e la
136 commercializzazione di tutti i prodotti tessili adatti ad essere preparati per il riutilizzo, riparati e
137 riciclati, al fine di favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Tali modalità tengono
138 conto della riduzione delle sostanze chimiche pericolose nei tessuti, come disciplinate dal
139 Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), e dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti tessili,
140 della fattibilità tecnica, della praticabilità economica e del corretto funzionamento del mercato
141 interno.

142 6. Il soddisfacimento degli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore è garantito da
143 idonei mezzi finanziari e organizzativi. Tutti gli attori della filiera sono equamente responsabili
144 secondo il criterio della responsabilità condivisa.

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di:

- “contratto a distanza” contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- “rifiuto”, “rifiuti urbani”, “rifiuti speciali”, “produttore di rifiuti”, “regime di responsabilità estesa del produttore”, “detentore”, “commerciante”, “intermediario”, “prevenzione”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “preparazione per il riutilizzo”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “recupero di materia”, “riciclaggio”, “smaltimento”, “deposito temporaneo prima della raccolta”, “centro di raccolta”, contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- “distributore”, “fabbricante”, “immissione sul mercato”, “importatore”, “mandatario”, “messa a disposizione sul mercato”, “operatori economici”, contenute nel Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
- “componente tessile”, “etichettatura”, “fibra tessile”, “fodera”, contenute nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011;
- “soggetti donatari” contenuta nella Legge 19 agosto 2016, n. 166;
- “cuoio”, “pelle” contenuta nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni specifiche:

- a) prodotto tessile: il manufatto confezionato, esclusivamente composto da fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato. Sono equiparati ai prodotti tessili, ai fini dell’applicazione del presente decreto, i prodotti di abbigliamento, calzature e accessori realizzati in pelle e cuoio;
- b) produttore di prodotti tessili:
 - la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, per conto proprio o tramite terzi, alternativamente fabbrica o immette sul mercato nazionale un prodotto apponendovi il proprio nome o ragione sociale o marchio registrato; il responsabile dell’immissione sul mercato non è considerato produttore se il prodotto reca anche il nome o la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante;
 - la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, importa o immette per prima sul mercato nazionale prodotti fabbricati da persone fisiche o giuridiche non stabilite in Italia;
 - la persona fisica o giuridica non stabilita in Italia che, a titolo professionale, immette sul mercato nazionale prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente al consumatore o all’utente finale;
- c) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita del prodotto stesso;

182 d) centro per il riutilizzo: appositi spazi individuati presso i centri di raccolta per l'esposizione
183 temporanea finalizzata allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti direttamente idonei al
184 riutilizzo di cui all'articolo 181, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006.

185

186

Articolo 3

187

Ambito di applicazione

188 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti della filiera dei prodotti tessili che
189 producono e immettono sul mercato le categorie di prodotti finiti di abbigliamento, calzature,
190 accessori, pelletteria e tessili per la casa, specificamente indicate nell'Allegato I.

191 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rifiuti urbani, inclusi quelli simili per natura e
192 composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater generati dalle attività riportate
193 nell'allegato L-quinquies della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, derivanti dal post-consumo delle
194 categorie di prodotti indicate all'Allegato I.

195 3. I prodotti tessili di ogni tipologia e genere realizzati in Italia destinati all'esportazione sono esentati
196 dall'applicazione del contributo ambientale.

197 4. Gli operatori della filiera del tessile garantiscono, secondo il principio della responsabilità
198 condivisa, che l'impatto ambientale dei prodotti tessili, nonché dei rifiuti da essi derivanti, sia
199 minimizzato per l'intero ciclo di vita.

200 5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i rifiuti sanitari pericolosi a rischio
201 infettivo in quanto regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

202 6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 14 della Legge 19 agosto 2016, n. 166.

203

204

Articolo 4

205

Regime di responsabilità estesa del produttore

206 1. I produttori di prodotti tessili (di seguito anche produttori del prodotto o produttori) adempiono ai
207 propri obblighi di responsabilità estesa mediante i sistemi di gestione di cui al successivo articolo 9,
208 operanti sulla base dell'articolo 237 del D.Lgs. n. 152/2006.

209 2. I produttori devono farsi carico del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell'avvio
210 a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili oggetto
211 del presente decreto.

212 3. I produttori di prodotti tessili devono assicurare idonei mezzi finanziari e/o organizzativi per
213 soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e più in particolare devono
214 garantire:

215 a) la realizzazione, attraverso i sistemi di gestione e in accordo con gli Enti di governo d'ambito
216 territoriale ottimale, ovvero con i Comuni, di una rete capillare di raccolta dei rifiuti tessili su tutto il
217 territorio nazionale, in coerenza con la copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza
218 limitare la raccolta alle aree in cui la gestione dei rifiuti è più proficua, fornendo adeguata disponibilità

219 dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate, finalizzata altresì alla raccolta dei
220 rifiuti tessili provenienti dalle attività non contemplate nell'Allegato L-quinquies del D.Lgs. n.
221 152/2006. I produttori, tramite i sistemi di gestione, sottoscrivono specifici accordi di programma di
222 cui all'articolo 14 del presente decreto, con gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
223 costituiti ed operanti, ovvero con i Comuni, che sono tenuti a garantire la gestione completa della
224 raccolta differenziata dei rifiuti tessili;

225 b) lo sviluppo e l'organizzazione di specifici sistemi di raccolta selettivi al fine di incrementare la
226 qualità delle frazioni tessili;

227 c) l'adozione di una progettazione dei prodotti tessili sostenibili e dei loro componenti volta a ridurre
228 gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente. La progettazione deve essere finalizzata a ridurre i
229 rifiuti derivanti dai processi produttivi, nonché assicurare il recupero e lo smaltimento dei prodotti
230 che sono diventati rifiuti secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto dell'articolo
231 177, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006. La progettazione dei prodotti svolge un ruolo fondamentale
232 anche per ridurre i difetti di qualità, che inducono i consumatori a disfarsi rapidamente dei prodotti
233 tessili;

234 d) lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti tessili e di componenti dei prodotti
235 adatti al riutilizzo e alla riparazione, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente
236 riparabili;

237 e) l'internalizzazione dei principi e dei modelli economici improntati alla circolarità, riducendo al
238 minimo l'impronta ambientale;

239 f) il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti tessili indicati al successivo articolo 5;

240 g) la corretta informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti tessili circa le misure
241 di prevenzione adottate, la rete per il conferimento dei prodotti tessili usati, i sistemi di riparazione
242 adottati, i centri per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta
243 dei rifiuti e le misure per incentivare i detentori a conferire correttamente i rifiuti ai sistemi esistenti
244 di raccolta, evitandone la dispersione nell'ambiente;

245 h) l'adozione di un sistema di comunicazione e monitoraggio delle informazioni relative ai prodotti
246 tessili immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti derivanti da tali
247 prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti, da trasmettere al
248 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché alle autorità pubbliche che ne facciano
249 eventualmente richiesta;

250 i) la trasmissione annuale al Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8,
251 del D.Lgs. n. 152/2006 dei dati indicati nel comma 9 del medesimo articolo;

252 l) l'adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e degli importatori di prodotti, nel
253 rispetto del principio di equità e proporzionalità, in relazione alla quota di mercato detenuta;

254 m) i meccanismi adeguati di auto-sorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti trasmesse
255 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di valutare la corretta gestione
256 finanziaria e la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità delle disposizioni europee;

257 n) la pubblicità delle informazioni in merito al conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di
258 cui all'articolo 5 e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità
259 estesa del produttore, delle informazioni su proprietà e membri, sui contributi finanziari versati dai
260 produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato, nonché
261 sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti;

262 o) la trasmissione di informazioni gratuite in materia di trattamento e di preparazione per il riutilizzo
263 sui rifiuti derivanti dai propri prodotti tessili agli impianti di trattamento e di riciclaggio, nonché ai
264 centri di preparazione per il riutilizzo.

265 4. I sistemi di responsabilità estesa devono, altresì, assicurare che i produttori versino un contributo
266 finanziario, denominato "contributo ambientale", che non deve superare i costi necessari per fornire
267 il servizio di gestione dei rifiuti in modo efficiente. Tali costi sono definiti in modo trasparente tra i
268 soggetti interessati, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Il
269 contributo ambientale copre i costi per la gestione del fine vita dei prodotti tessili immessi sul mercato
270 nazionale nell'anno solare precedente così come definiti dall'articolo 178-ter, comma 3, del D.Lgs.
271 n. 152 del 2006.

272 5. Il contributo ambientale è destinato in via prioritaria alla copertura dei costi relativi alle misure di
273 prevenzione di cui all'articolo 6 del presente decreto ed alle misure di riutilizzo e riparazione di cui
274 all'articolo 7 del presente decreto.

275 6. Il contributo ambientale è inoltre impiegato per accrescere l'efficienza della filiera, mediante
276 attività di ricerca scientifica e sviluppo applicata all'ecodesign dei prodotti tessili, allo studio di nuove
277 tecnologie e sistemi innovativi, anche ai fini della riduzione dei prodotti chimici utilizzati nel settore
278 tessile e delle fibre tessili più difficilmente recuperabili come quelle sintetiche o miste. A tale scopo
279 i produttori definiscono annualmente un importo destinato alle suddette attività. I risultati di tali
280 ricerche devono essere comunicati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al
281 Ministero delle imprese e del made in Italy e resi noti nelle attività di comunicazione e informazione
282 ai cittadini.

283 7. Il contributo ambientale è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 237, comma 4, del
284 D.lgs. n. 152 del 2006, ed è comunicato dai sistemi di gestione al Ministero dell'ambiente e della
285 sicurezza energetica, evidenziandone le componenti. Nello specifico, il contributo ambientale dovrà
286 essere modulato in base ai criteri di prestazione ambientale dei prodotti tessili, quali la composizione
287 materiale del prodotto, la complessità della composizione del capo, l'uso di fibre riciclate nella
288 fabbricazione del prodotto, l'indice di riparabilità/riutilizzabilità.

289 8. I produttori che, al momento della prima immissione sul mercato nazionale di un prodotto tessile,
290 applicano il contributo ambientale sul prezzo di vendita sono tenuti ad indicarlo separatamente nelle
291 proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza e l'assolvimento del contributo sono resi noti
292 nell'indicazione del prezzo del prodotto immesso al consumo.

293 9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ove non ritenga congruo il contributo,
294 provvede a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 237, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

295

296

297

Articolo 5

298 *Obiettivi del regime di responsabilità estesa in materia di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio*
299 *e recupero*

300 1. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un
301 alto livello di efficienza delle risorse, i soggetti sottoposti al regime di responsabilità estesa del
302 produttore adottano, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le misure necessarie
303 per garantire la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di rispettiva
304 competenza.

305 2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate per conseguire i seguenti obiettivi di preparazione per
306 il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti tessili:

307 a) entro il 2025 almeno il 25% in peso;

308 b) entro il 2030 almeno il 40% in peso;

309 c) entro il 2035 almeno il 50% in peso.

310 3. Ai fini del precedente comma 2, il tasso di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero è
311 determinato secondo la modalità di calcolo definita dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004
312 della Commissione del 7 giugno 2019.

313 4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 2, i produttori e i distributori
314 definiscono, con i sistemi di gestione e con gli operatori della filiera, le modalità operative necessarie
315 a promuovere le operazioni di riparazione e riutilizzo dei prodotti, di preparazione per il riutilizzo, il
316 recupero di fibre, materiali ed altri componenti tessili, e le operazioni di riciclaggio.

317

318

Articolo 6

319 *Misure di eco-progettazione dei prodotti tessili volte alla prevenzione*

320 1. In applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i produttori favoriscono la
321 progettazione e la produzione ecosostenibile di prodotti tessili, ricorrendo in via prioritaria all'utilizzo
322 di risorse rinnovabili, e in particolare garantiscono le seguenti misure:

323 a) l'impiego di fibre tessili naturali e di materiali naturali biocompatibili, mediante l'adozione di
324 lavorazioni e soluzioni innovative che diminuiscono gli impatti ambientali del ciclo di vita del
325 prodotto e riducono l'uso di sostanze chimiche pericolose per la salute umana e per l'ambiente nel
326 ciclo produttivo;

327 b) la riduzione dei difetti di qualità che inducono il consumatore a disfarsi rapidamente dei prodotti
328 tessili, favorendo altresì lo sviluppo di un mercato di prodotti tessili sostenibili e circolari,
329 l'incremento di modelli commerciali circolari quali riutilizzo, noleggio, riparazione e servizi di ritiro;

330 c) l'eliminazione di componenti e sostanze pericolose nei prodotti tessili, anche in riferimento al
331 contrasto all'inquinamento derivante dal rilascio delle microplastiche contenute nei tessuti;

- 332 d) l'impiego di tecniche di mischia delle fibre e di realizzazione dei prodotti tessili che consentono di
333 ridurre quantitativamente i rifiuti della produzione industriale, favorendo al contempo pratiche di
334 simbiosi industriale;
- 335 e) il prolungamento della vita utile dei prodotti tessili e l'impiego di fibre e materiali provenienti dal
336 riciclo dei rifiuti tessili nei nuovi prodotti, tramite la produzione di fibre, tessuti e componenti adatti
337 all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili;
- 338 f) la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie avanzate per la cernita delle fibre provenienti
339 dal trattamento dei rifiuti e per il riciclaggio;
- 340 g) un sistema di etichettatura digitale dei prodotti tessili che descriva le caratteristiche, la
341 composizione fibrosa e indichi parti non tessili di origine animale.
- 342 2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e delle migliori
343 tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di
344 progettazione ecologica, anche con riferimento alla Decisione (UE) 2017/1392 della Commissione
345 del 25 luglio 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
346 dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili. Tali misure sono, inoltre, atte ad evitare che le
347 caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o
348 limitare il riutilizzo e la riparazione dei prodotti, la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei
349 rifiuti.

350

351

Articolo 7

352

Misure per il riutilizzo e la riparazione di prodotti tessili usati

- 353 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 181, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, e dall'articolo
354 14 della Legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, accrescere
355 l'efficienza della filiera ed incentivare la pratica del riuso dei prodotti usati che non hanno assunto la
356 qualifica di rifiuti, i produttori, anche attraverso i sistemi di gestione, d'intesa con le pubbliche
357 amministrazioni e gli operatori interessati, stabiliscono misure finalizzate a:
- 358 a) promuovere e incoraggiare la realizzazione di centri per il riutilizzo, al fine di favorire il
359 prolungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili usati, sviluppando altresì una rete strutturata di
360 centri per il riutilizzo comunali e implementando un modello gestionale efficace e condiviso;
- 361 b) favorire le attività di riparazione di prodotti tessili usati, promuovendo la diffusione di reti nazionali
362 e locali di riparatori, al fine di sviluppare modelli circolari che, oltre a prolungare la durata di vita dei
363 prodotti tessili, rappresentino un'alternativa economicamente vantaggiosa alla moda rapida;
- 364 c) promuovere lo sviluppo di nuove competenze e figure professionali, coinvolgendo nel processo il
365 sistema di formazione ed educazione, al fine di rafforzare le reti nazionali e locali di riparatori;
- 366 d) assicurare che i consumatori ricevano, al momento dell'acquisto di un prodotto tessile,
367 informazioni su una garanzia commerciale di riparabilità, nonché informazioni pertinenti sulla
368 riparazione, ove disponibile;

- 369 e) implementare le attività di riuso tramite scambi e vendite nel mercato dell'usato, anche in modalità
370 digitale;
- 371 f) favorire lo sviluppo e l'implementazione di filiere nazionali e locali dell'usato promuovendo reti
372 commerciali dedicate;
- 373 g) organizzare campagne di comunicazione ambientale e attività di sensibilizzazione rivolte ai
374 cittadini, dirette a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la conoscenza di pratiche volte
375 al riuso
- 376 h) favorire la diffusione delle pratiche di sharing, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali.

377

378 Articolo 8

379 *Registro nazionale dei produttori*

- 380 1. I soggetti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore di cui al presente decreto sono
381 tenuti ad iscriversi al Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del D.Lgs.
382 n. 152/2006.
- 383 2. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini degli
384 adempimenti relativi al Registro di cui al presente articolo, deve designare con mandato scritto un
385 rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica o fisica stabilita sul territorio italiano,
386 responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi del presente decreto.
- 387 3. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa
388 del produttore di cui al presente decreto sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
389 energetica ai sensi dell'art.178-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006.

390

391 Articolo 9

392 *Sistemi di gestione*

- 393 1. I produttori adempiono ai propri obblighi mediante la costituzione di un sistema di gestione in
394 forma collettiva o individuale, ovvero aderiscono ad un sistema collettivo già costituito, e sono retti
395 da uno statuto conforme ai principi contenuti nell'Allegato II del presente decreto. Possono
396 partecipare ai sistemi di gestione i distributori, e altri operatori della filiera, previo accordo con i
397 produttori di prodotti tessili.
- 398 2. I sistemi di gestione sono istituiti sotto forma di consorzio secondo le previsioni contenute negli
399 articoli 2602 e seguenti del Codice civile. I consorzi hanno autonoma personalità giuridica di diritto
400 privato, non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della
401 sicurezza energetica. L'adesione ad un sistema di gestione è libera e non può essere ostacolata la
402 fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera
403 concorrenza. Tali sistemi operano secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità sull'intero
404 territorio nazionale, senza generare distorsioni della concorrenza, sono aperti alla partecipazione degli
405 operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non
406 discriminazione, e garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti tessili.

407 3. I sistemi di gestione presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica apposita
408 istanza di riconoscimento, corredata da un progetto per la gestione della filiera, redatto secondo criteri
409 di efficienza, efficacia ed economicità di cui agli articoli 178-bis e 178-ter del D.Lgs. n. 152/2006,
410 presentata entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore, ovvero prima del recesso
411 da uno dei sistemi di gestione già esistenti. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in
412 cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta il provvedimento di dichiarazione
413 di idoneità del progetto e ne dà comunicazione ai sistemi di gestione esistenti. L'istanza deve
414 contenere:

415 a) un piano di raccolta e ritiro, nonché l'indicazione della rete logistica presente sull'intero territorio
416 nazionale senza generare distorsioni della concorrenza;

417 b) la predisposizione di un piano industriale che garantisca l'effettivo funzionamento della gestione
418 dei rifiuti tessili anche nelle aree meno proficue, in grado di conseguire gli obiettivi di preparazione
419 per il riutilizzo, recupero e di riciclaggio indicati nell'articolo 5 del presente decreto;

420 c) la metodologia di calcolo adottata per valutare i quantitativi di prodotti tessili immessi al consumo
421 dalle proprie aziende consorziate;

422 d) lo statuto consortile, coerente ai principi del presente decreto e al relativo Allegato II;

423 e) la predisposizione di un piano di comunicazione atto ad informare adeguatamente tutti gli attori
424 coinvolti sulle modalità di funzionamento del sistema adottato, sulle misure di prevenzione, di
425 riutilizzo e riparazione, sui metodi di ritiro e di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni
426 altro aspetto rilevante;

427 f) la predisposizione della determinazione del contributo ambientale, conformemente alle previsioni
428 dell'articolo 237, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006.

429 4. Il proponente può richiedere, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza, un confronto
430 con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di definire la portata delle
431 informazioni e il relativo livello di dettaglio della documentazione progettuale.

432 5. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il Ministero dell'ambiente e della
433 sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, verificato che il progetto
434 contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire
435 l'avvio della successiva istruttoria, comunica al proponente l'avvio del procedimento di
436 riconoscimento, ovvero, qualora gli elaborati progettuali non presentino un livello di dettaglio
437 adeguato, comunica al proponente il provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non idoneità
438 del progetto.

439 6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti da ISPRA e la fidejussione prevista al comma
440 9, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento è conclusa l'istruttoria amministrativa
441 attestante l'idoneità del progetto e con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
442 energetica è riconosciuto il sistema di gestione. A seguito del provvedimento di riconoscimento, il
443 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico di ISPRA, effettua una
444 specifica attività di monitoraggio, anche attraverso un congruo numero di controlli in loco e per la
445 durata indicata nel provvedimento stesso. L'attività è volta a verificare l'effettivo funzionamento del
446 sistema e la conformità alle eventuali prescrizioni dettate. All'esito del monitoraggio, il Ministero

447 dell'ambiente e della sicurezza energetica emana un provvedimento di conferma del riconoscimento,
448 ovvero un provvedimento motivato di diniego che attesta il mancato funzionamento del sistema.

449 7. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può revocare il riconoscimento nei casi in
450 cui:

- 451 a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- 452 b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente
453 decreto;
- 454 c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione.

455 8. A seguito della comunicazione di non idoneità del progetto, o di mancato riconoscimento del
456 sistema ai sensi del comma 6, ovvero di revoca del riconoscimento per le motivazioni di cui al comma
457 7 del presente articolo, i produttori hanno l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi
458 esistenti, ovvero di adottare un sistema di gestione individuale. Entro novanta giorni dal ricevimento
459 della comunicazione di cui al primo periodo, i produttori provvedono ad aderire ai sistemi collettivi
460 esistenti, o ad adottare un sistema individuale, e a versare le somme ad essi dovute a decorrere dalla
461 data della stessa comunicazione.

462 9. Il soggetto proponente, al fine di garantire la continuità della raccolta dei rifiuti tessili, nelle more
463 del provvedimento definitivo di cui al comma 6, è tenuto a presentare una fideiussione bancaria a
464 prima richiesta in favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari all'importo
465 delle entrate previste dall'applicazione del contributo ambientale indicato alla lettera f), del
466 precedente comma 3. Detta garanzia è aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui al comma
467 6.

468 10. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei sistemi di gestione esistenti è
469 sospeso a seguito dell'intervenuta dichiarazione di idoneità del progetto del nuovo sistema di gestione
470 e sino al provvedimento definitivo di cui al comma 6. La sospensione è comunicata al sistema di
471 gestione di provenienza.

472 11. I sistemi di gestione trasmettono annualmente, entro il 31 ottobre, al Ministero dell'ambiente e
473 della sicurezza energetica il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo,
474 inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che vengono impiegate, il bilancio di
475 esercizio e relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi
476 raggiunti, che riporti quanto indicato dall'art. 237, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006. Ogni anno
477 ciascun sistema di gestione inoltra al Centro di Coordinamento CORIT e al Ministero dell'ambiente
478 e della sicurezza energetica una certificazione, di un ente terzo indipendente, attestante la regolarità
479 fiscale e contributiva.

480 12. I sistemi di gestione sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli
481 eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire
482 utili e avanzi di esercizio ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale
483 costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e determina la riduzione dell'importo del
484 contributo stesso.

485 13. I sistemi di gestione adottano un modello di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO
486 9001 o 14001 rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, ovvero

487 provvedono alla registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
488 del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS).

489 14. Ciascun sistema collettivo deve detenere una quota di mercato relativa ai prodotti tessili immessi
490 complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente, almeno pari al 3%, in almeno una
491 categoria prevista dall'Allegato I.

492 15. I consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si conformano alle
493 previsioni del comma 3 e seguenti del presente articolo, presentando apposita istanza di
494 riconoscimento entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

495

496

Articolo 10

497

Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili denominato CORIT

498 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente decreto, e per garantire il
499 necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, è istituito il Centro di Coordinamento
500 per il Riciclo dei Tessili denominato "CORIT", che ha personalità giuridica di diritto privato, senza
501 fine di lucro, disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente decreto, dalle norme contenute
502 negli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. Lo stesso si articola in tre sezioni: abbigliamento,
503 accessori e altri articoli tessili; materassi; ingombranti.

504 2. Il Centro di Coordinamento CORIT è retto da uno statuto predisposto, in conformità alle
505 disposizioni ivi previste, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
506 decreto. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente
507 e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il
508 Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.

509 3. Entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto con decreto del Ministro dell'ambiente e della
510 sicurezza energetica di cui al comma 2, il Centro di Coordinamento CORIT predispone un apposito
511 registro al quale sono tenuti ad iscriversi i distributori che effettuano il deposito temporaneo prima
512 della raccolta e i soggetti incaricati dai sistemi di gestione per le attività di gestione della filiera.
513 L'iscrizione avviene mediante comunicazione e senza ulteriori oneri, salvo le attività di
514 rendicontazione previste.

515 4. Il Centro di Coordinamento CORIT è costituito da tutti i sistemi individuali e collettivi di gestione
516 dei rifiuti tessili riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali sistemi
517 hanno l'obbligo di aderire al Centro di Coordinamento CORIT entro 30 giorni dal loro
518 riconoscimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del presente decreto.

519 5. Il Centro di Coordinamento CORIT svolge le seguenti funzioni:

520 a) garantisce e coordina il ritiro dei rifiuti conferiti al sistema di raccolta pubblico e presso i
521 distributori in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuali e
522 collettivi, in proporzione all'immesso sul mercato dei produttori e nel rispetto del principio di
523 concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta e contribuire al raggiungimento
524 degli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente decreto;

525 b) promuove e stipula l'Accordo di programma su base nazionale con l'Associazione nazionale
526 Comuni italiani (ANCI) e con gli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed
527 operanti, di cui al successivo articolo 14, comma 1;

528 c) promuove accordi di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
529 degli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili e ne garantisce
530 l'attuazione ai sensi del successivo articolo 14, comma 5;

531 d) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i sistemi di gestione,
532 nonché i soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera;

533 e) promuove, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di educazione ambientale e
534 di sensibilizzazione dei consumatori;

535 f) promuove il coordinamento con gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale o i Comuni ai fini
536 della gestione completa della raccolta differenziata relativa alla specifica categoria di rifiuti tessili, ai
537 sensi dell'articolo 222, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

538 g) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi dei prodotti tessili in
539 entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati dei soggetti coinvolti nella filiera;

540 h) definisce i criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi
541 da parte di istituti scientifici e di ricerca;

542 i) assicura risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta e dei distributori;

543 l) acquisisce annualmente le informazioni dai centri di raccolta, dagli impianti di trattamento e dai
544 distributori e rendiconta i dati relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti tessili, nonché i dati
545 relativi alle attività di prevenzione effettuate dai sistemi di gestione;

546 m) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori;

547 n) predispone per ciascuna categoria di rifiuti tessili, di cui all'Allegato I, del presente decreto un
548 Programma annuale di prevenzione da trasmettere entro il 31 ottobre al Ministero dell'ambiente e
549 della sicurezza energetica che contenga indicazioni specifiche, anche con riguardo agli obiettivi di
550 preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti tessili stabiliti per ogni categoria;

551 o) coordina e garantisce il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti
552 di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso un'apposita banca dati.

553 6. Il CORIT acquisisce i dati relativi all'immesso sul mercato riferiti all'anno solare precedente,
554 nonché le quantità di prodotti riutilizzati e riciclati dai soggetti che operano nel settore del tessile e li
555 comunica entro il 30 aprile di ogni anno all'ISPRA.

556 7. Il CORIT comunica annualmente ad ISPRA i dati di cui all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n.
557 152 del 2006, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

558

559

560

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597

Articolo 11

Obblighi inerenti alla vendita a distanza

1. Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 4 del presente decreto, i produttori e i distributori che effettuano la vendita mediante mezzi di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, sono soggetti al regime di responsabilità estesa del produttore di cui al presente decreto, con gli obblighi che ne derivano.
2. I distributori di cui al comma 1, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro dei rifiuti tessili di cui all'articolo 12 del presente decreto, indicano, in relazione alle categorie di cui all'Allegato I del presente decreto, all'atto della vendita:
- a) i luoghi presso i quali l'utilizzatore finale può conferire i rifiuti tessili;
 - b) le modalità di ritiro.
3. Il produttore che immette sul mercato nazionale prodotti tessili mediante sistemi e tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 8 del presente decreto, personalmente o tramite un rappresentante autorizzato. In tal caso, il rappresentante autorizzato è il soggetto obbligato a rispettare tutte le disposizioni derivanti dal regime di responsabilità estesa del produttore sull'intero territorio nazionale di cui al presente decreto.
4. L'assenza delle informazioni indicate nel comma 2 del presente articolo consente al consumatore di esercitare il diritto di recesso, con l'integrale restituzione della somma pagata.

Articolo 12

Deposito temporaneo prima della raccolta presso i distributori

1. Il deposito temporaneo prima della raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e nelle aree di pertinenza, secondo quanto previsto dall'articolo 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di prodotti tessili pari ad almeno 150 metri quadri nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e pari ad almeno 250 metri quadri nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
2. Il deposito di cui al comma 1 riguarda i rifiuti provenienti dai nuclei domestici, corrispondenti alle categorie dei prodotti tessili acquistabili presso il punto vendita. Tali rifiuti possono essere conferiti presso il distributore e ritirati a titolo gratuito, in ragione di uno contro uno, al momento dell'acquisto di un quantitativo equivalente di prodotti tessili della stessa categoria.
3. I distributori, compresi quelli definiti dall'articolo 11, informano i consumatori sulla modalità del conferimento presso i punti vendita abilitati. Le informazioni sono fornite ai consumatori con modalità chiare e facilmente individuabili nei punti vendita, nonché mediante specifiche comunicazioni da pubblicare nei propri siti internet adibiti alla vendita telematica.

598

Articolo 13

599

Ritiro e trasporto dei rifiuti tessili conferiti presso i distributori

600

601

602

603

604

605

Articolo 14

606

Accordi di programma

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

Articolo 15

627

Ulteriori informazioni ai consumatori

628

629

630

631

632

633

634

1. I rifiuti tessili conferiti presso i distributori al fine del loro trasporto ai centri comunali di raccolta territorialmente competenti sono ritirati dai sistemi di gestione con le modalità stabilite dal Centro di Coordinamento CORIT sulla base delle competenze di cui all'articolo 10 del presente decreto e avviati agli impianti per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.

1. Il Centro di Coordinamento CORIT, gli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, e l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) stipulano uno specifico accordo di programma che disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei rifiuti tessili dai centri di raccolta, ai fini delle attività di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, l'organizzazione, la gestione e la copertura di tutti i costi della raccolta differenziata in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, nonché definisce le modalità operative di gestione dei rifiuti tessili.

2. L'accordo favorisce lo sviluppo e l'organizzazione di specifici sistemi di raccolta selettivi al fine di incrementare la qualità delle frazioni tessili.

3. Tale accordo ha durata triennale ed è rinnovato entro la sua scadenza. In caso di mancata stipula dell'accordo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede a definire l'accordo di programma di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

4. Nelle more della stipula del rinnovo dell'accordo di cui al comma 1, restano validi gli accordi di programma già stipulati.

5. Il Centro di Coordinamento CORIT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale degli operatori professionali che effettuano la raccolta stipulano un accordo di programma per definire le modalità operative di gestione dei rifiuti tessili conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta.

1. I produttori garantiscono, mediante ogni mezzo informativo e specifiche campagne di comunicazione, la corretta informazione ai consumatori dei propri prodotti e ai detentori di rifiuti tessili interessati dal regime di responsabilità estesa del produttore circa le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto, le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo, i sistemi di riparazione adottati, la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta, la prevenzione della dispersione dei rifiuti e le misure adottate per incentivare i detentori a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta.

- 635 2. A tal fine i produttori, anche attraverso i sistemi di gestione, forniscono, garantendone la
636 disponibilità nel tempo, adeguate informazioni concernenti:
- 637 a) le caratteristiche del prodotto, i materiali impiegati, la loro origine e le modalità di utilizzo per
638 evitarne il deterioramento;
- 639 b) il ruolo dei consumatori nel prolungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili, attraverso il ricorso
640 ad attività di riparazione e riutilizzo;
- 641 c) le corrette modalità di gestione del fine vita dei propri prodotti tessili;
- 642 d) i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti tessili che derivano dai prodotti immessi sul mercato,
643 nonché la possibilità e le modalità di consegna degli stessi ai distributori;
- 644 e) i centri per il riutilizzo finalizzati a favorire il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti usati
- 645 f) la conoscenza e l'uso dei marchi riconosciuti (ad esempio Ecolabel), il contrasto alla pubblicità
646 ingannevole, gli incentivi alle attività di riparazione, riutilizzo e a quelle finalizzate alla condivisione
647 dei prodotti e dei servizi, al fine di formare una generazione di cittadini critici, consapevoli e
648 informati, in grado di assumere decisioni orientate verso acquisti sostenibili e buone pratiche
649 ambientali.

650

651 Articolo 16

652 *Vigilanza, monitoraggio e controllo*

- 653 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita le funzioni di vigilanza e controllo
654 ai sensi dell'articolo 206-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

655

656 Articolo 17

657 *Disposizioni transitorie e finali*

- 658 1.

659

660 Articolo 18

661 *Disposizioni finanziarie*

- 662 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
663 pubblica.
- 664 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente
665 decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

666

667 Articolo 19

668 *Sanzioni*

669 1. Ai fini del rispetto degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti, si applicano le sanzioni previste
670 dalla Parte IV, Titolo VI, del D.Lgs. n. 152/2006.

671

672 *Articolo 20*

673 *Entrata in vigore*

674 1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

675 Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei
676 decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

677

678 Dato a Roma, addì.....

679

680 **ALLEGATO I – CATEGORIE (classificazione codice Ateco)**

681

682 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI

683 14.11.0: abbigliamento in pelle e similpelle

684 14.12.0: camici, divise ed altri indumenti da lavoro

685 14.13.1: abbigliamento esterno in serie

686 14.13.2: abbigliamento esterno su misura

687 14.14.0: camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

688 14.19.1: accessori per l'abbigliamento

689 14.19.2: abbigliamento sportivo o indumenti particolari

690 14.20.0: articoli in pelliccia artificiale (esclusivamente articoli in pelliccia artificiale)

691 14.31.0: articoli di calzetteria in maglia

692 14.39.0: pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

693 15.12.0: articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria (esclusivamente articoli da viaggio,
694 borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito, cinturini non metallici per orologi, lacci di cuoio
695 per scarpe)

696 15.20.1: calzature

697 32.30.0: articoli sportivi (esclusivamente guanti sportivi in pelle e copricapi sportivi)

698

699 ARTICOLI TESSILI PER LA CASA E SIMILI

700 13.92.1: biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

701 13.92.2: articoli in materie tessili n.c.a. (esclusivamente teli per coprire mobili o macchinari, panni
702 per spolverare, strofinacci da cucina e simili)

703 13.93.0: tappeti e moquette

704 13.99.1: ricami

705 13.99.2: tulle, pizzi e merletti

706

707 **Nota bene:** sono assoggettati a regime di responsabilità estesa del produttore i prodotti specificati dal
708 codice Ateco di riferimento, per ulteriore dettaglio rintracciabili all'indirizzo web
709 <https://www.istat.it/it/archivio/17888>

710 I codici Ateco riportati sono riferiti alle Attività economiche che generano i prodotti indicati,
711 assoggettati a regime di responsabilità estesa del produttore.

712

713

ALLEGATO I – CATEGORIE (classificazione codice Prodcod)

714

715 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI

716

14111000: articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

717

14121120: completi di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

718

719

14121130: giacche e giubbotti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

720

721

14121240: pantaloni e calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

722

723

14121250: camiciotti e tute da lavoro di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

724

725

14122120: completi di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

726

727

14122130: giacche e giubbotti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

728

729

14122240: pantaloni e calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

730

731

14122250: camiciotti e tute da lavoro di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

732

733

14123013: altri indumenti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro

734

735

14123023: altri indumenti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro

736

737

14131110: soprabiti, giacconi, cappe, mantelli e indumenti simili, da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia (giacche e giubbotti, giacche a vento esclusi)

738

739

14131120: giacche a vento, giacche da sci, giubbotti, gilet e indumenti simili da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati (giacche escluse)

740

741

14131230: giacche da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia

742

743

14131260: vestiti e completi da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia

744

745

14131270: pantaloni, calzoncini, pantaloncini, camiciotti e tute da lavoro da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia

746

747

14131310: soprabiti, giacconi, cappe, capospalla, mantelli e indumenti simili, di materie tessili a maglia (giacche e giubbotti esclusi)

748

749

14131320: giacche a vento, giacche da sci e indumenti simili da donna o ragazza, di materie tessili a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati (giacche e giubbotti esclusi)

750

751

14131430: giacche da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

752

753

14131460: vestiti e completi da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

754

755

14131470: abiti da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

756

757

14131480: gonne e gonne pantaloni da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

14131490: pantaloni, calzoncini, pantaloncini, camiciotti e tute da lavoro da donna o ragazza, di materie tessili a maglia

14132110: impermeabili, da uomo o ragazzo

14132115: impermeabili, cappotti, giacconi, mantelli, ecc., da uomo o ragazzo

14132120: cappotti, giacconi, mantelli, ecc., per uomo o ragazzo

758 14132130: giacche a vento, giacche da sci e indumenti simili per uomo o ragazzo (esclusi quelli
759 lavorati a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati)
760 14132200: vestiti e completi, da uomo o ragazzo (non a maglia)
761 14132210: vestiti, da uomo o ragazzo (non a maglia)
762 14132220: completi, da uomo o ragazzo (non a maglia)
763 14132300: giacche da uomo o ragazzo (non a maglia)
764 14132442: pantaloni e calzoncini di denim, da uomo o ragazzo (non per abbigliamento industriale e
765 da lavoro)
766 14132444: pantaloni, calzoncini e pantaloncini di lana o peli fini, da uomo o ragazzo (non a maglia,
767 non per abbigliamento industriale e da lavoro)
768 14132445: pantaloni e calzoncini di fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo (non a maglia,
769 non per abbigliamento industriale e da lavoro)
770 14132448: pantaloni e calzoncini di cotone, da uomo o ragazzo (non a maglia, non di denim)
771 14132449: pantaloni, calzoncini, pantaloncini, camiciotti e tute (non di lana, cotone e fibre artificiali
772 e sintetiche, non a maglia)
773 14132455: camiciotti e tute, da uomo o ragazzo (non a maglia, non per abbigliamento industriale e
774 da lavoro)
775 14132460: calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo (non a maglia o
776 uncinetto)
777 14133110: impermeabili, da donna o ragazza
778 14133115: impermeabili, cappotti, ecc., da donna o ragazza
779 14133120: cappotti, giacconi, mantelli, capospalla, ecc., per donna o ragazza
780 14133130: giacche a vento, giacche da sci e indumenti simili, da donna o ragazza (esclusi quelli
781 lavorati a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati)
782 14133210: tailleur da donna (non a maglia)
783 14133220: completi, da donna o ragazza (non a maglia)
784 14133221: completi, da donna o ragazza (non a maglia) esclusi gli abiti da sposa
785 14133222: abiti da sposa
786 14133223: tailleur e completi da donna o ragazza (non a maglia) esclusi gli abiti da sposa
787 14133330: giacche e giubbotti, da donna o ragazza (non a maglia)
788 14133470: vestiti, da donna o ragazza (non a maglia)
789 14133480: gonne e gonne pantaloni, da donna o ragazza (non a maglia)
790 14133542: pantaloni e calzoncini di denim, da donna o ragazza (non per abbigliamento industriale e
791 da lavoro)
792 14133548: pantaloni e calzoncini di cotone, da donna o ragazza (non denim, non per abbigliamento
793 industriale e da lavoro)
794 14133549: pantaloni e calzoncini di lana, peli fini o fibre artificiali, per donna o ragazza (esclusi
795 quelli lavorati a maglia e per abbigliamento industriale o da lavoro)
796 14133551: camiciotti e tute di cotone, da donna o ragazza (non a maglia, non per abbigliamento
797 industriale e da lavoro)
798 14133561: pantaloncini di cotone, da donna o ragazza (non a maglia)
799 14133563: camiciotti e tute di materie tessili (non di cotone, non a maglia, non per abbigliamento
800 industriale e da lavoro) e pantaloncini di lana o peli fini (non a maglia), da donna o ragazza
801 14133565: pantaloncini di fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza (non a maglia)
802 14133569: pantaloni, calzoncini, camiciotti e tute da lavoro di materie tessili, da donna o ragazza
803 (non di cotone, lana, peli fini, fibre artificiali e sintetiche, non a maglia)
804 14141100: maglie e magliette di materie tessili a maglia, da uomo o ragazzo

805 14141220: mutande e slip di materie tessili a maglia da uomo o ragazzo (mutande a calzoncino
806 incluse)
807 14141230: camicie da notte e pigiami di materie tessili a maglia, da uomo o ragazzo
808 14141240: vesti da camera, accappatoi e articoli simili di materie tessili a maglia, da uomo o ragazzo
809 14141310: bluse, magliette e camicette di materie tessili a maglia, da donna o ragazza
810 14141420: slip e mutandine di materie tessili a maglia, da donna o ragazza (mutande a calzoncino
811 incluse)
812 14141430: camicie da notte e pigiami di materie tessili a maglia, da donna o ragazza
813 14141440: vestaglie, accappatoi, vesti da camera e articoli simili di materie tessili a maglia da donna
814 o ragazza
815 14141450: sottovesti e sottane di materie tessili a maglia, da donna o ragazza
816 14142100: camicie, da uomo o ragazzo (non a maglia)
817 14142220: mutande e slip, da uomo o ragazzo (mutande a calzoncino incluse) (non a maglia)
818 14142230: camicie da notte e pigiami, da uomo o ragazzo (non a maglia)
819 14142240: magliette, canottiere, accappatoi, vesti da camera e articoli simili, da uomo o ragazzo (non
820 a maglia)
821 14142300: bluse, magliette e camicette, da donna o ragazza (non a maglia)
822 14142430: camicie da notte e pigiami, da donna o ragazza (non a maglia)
823 14142450: sottovesti e sottane, da donna o ragazza (non a maglia)
824 14142460: camiciole, slip e mutandine, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti
825 simili, di cotone, per donna o ragazza (non a maglia)
826 14142480: vestaglie, accappatoi, vesti da camera, magliette, canottiere, slip e mutandine (mutande a
827 calzoncino incluse) di fibre diverse dal cotone, da donna o ragazza (non a maglia)
828 14142489: magliette, canottiere, slip, mutandine, vestaglie, accappatoi, vesti da camera e articoli
829 simili di materie tessili, da donna o ragazza (non di cotone o fibre artificiali e sintetiche, non a maglia),
830 camici e indumenti antiraggi x compresi
831 14142530: reggiseni
832 14142550: guaine, mutandine elastiche e corsetti (corpini con allacciature inclusi)
833 14142570: bretelle, reggicalze, giarrettiere e articoli simili, loro parti
834 14143000: magliette a girocollo, magliette e canottiere, a maglia
835 14191100: indumenti e accessori per abbigliamento a maglia, per neonati (magliette, pagliaccetti,
836 mutandine, tutine, guanti, muffole, mezzi guanti, maglieria esterna) (per bambini alti meno di 86 cm)
837 14191210: tute sportive di materie tessili, a maglia
838 14191230: tute da sci di materie tessili, a maglia
839 14191240: costumi da bagno da uomo o ragazzo di materie tessili, a maglia
840 14191250: costumi da bagno da donna o ragazza di materie tessili, a maglia
841 14191290: altri indumenti a maglia o uncinetto (corpini con maniche inclusi)
842 14191300: guanti, muffole e mezzi guanti di materie tessili a maglia)
843 14191930: scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili di materie tessili a maglia)
844 14191960: accessori per abbigliamento e loro parti di materie tessili a maglia o uncinetto (guanti,
845 muffole, scialli, gilet, sciarpe, sciarpette e veli esclusi)
846 14192100: indumenti e accessori per neonati di materie tessili, non a maglia (per bambini alti meno
847 di 86 cm) (magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, pannolini, guanti, muffole, maglieria esterna
848 inclusi)
849 14192150: indumenti e accessori per neonati di materie tessili, non a maglia o uncinetto (per bambini
850 alti meno di 86 cm) (magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, guanti, muffole, mezzi guanti,
851 maglieria esterna) (esclusi pannolini e articoli simili)

852 14192210: corpetti, tute sportive, tute da corsa e altri indumenti, n.c.a., da uomo o ragazzo (tute da
853 sci escluse, non a maglia)
854 14192220: corpetti, tute sportive, tute da corsa e altri indumenti, n.c.a., da donna o ragazza (tute da
855 sci escluse, non a maglia)
856 14192230: combinazioni da sci tipo tuta ed insieme da sci
857 14192240: costumi da bagno da uomo o ragazzo (non di materie tessili a maglia)
858 14192250: costumi da bagno da donna o ragazza (non di materie tessili a maglia)
859 14192310: fazzoletti da naso e da taschino
860 14192333: scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili (non di seta o cascami di seta,
861 non a maglia)
862 14192338: scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili di seta o cascami di seta (non a
863 maglia)
864 14192353: cravatte, farfallini e fazzoletti da collo (non di seta o cascami di seta, non a maglia)
865 14192358: cravatte, farfallini e fazzoletti da collo di seta o cascami di seta (non a maglia)
866 14192370: guanti, muffole e mezzi guanti (non a maglia)
867 14192393: accessori per abbigliamento di materie tessili (scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie e veli,
868 cravatte, farfallini, fazzoletti da collo, guanti, muffole e mezzi guanti esclusi, non a maglia)
869 14192396: accessori per abbigliamento di materie tessili (scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie e veli,
870 cravatte, farfallini, fazzoletti da collo, guanti, muffole e mezzi guanti esclusi, non a maglia)
871 14193175: guanti, muffole e mezzi guanti di pelle o cuoio artificiale (non per sport, non per ogni tipo
872 di lavoro)
873 14193180: cinture e cinturoni di pelle o cuoio artificiale
874 14193190: accessori per abbigliamento di pelle o cuoio artificiale (guanti, muffole e mezzi guanti,
875 cinture e cinturoni esclusi)
876 14193200: indumenti confezionati in feltro, in tessuto non tessuto o in tessuti impregnati o rivestiti
877 14194230: cappelli ed altri copricapi di feltro, confezionati con campane, dischi o piatti
878 14194250: cappelli ed altri copricapi, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di
879 qualsiasi materiale
880 14194270: cappelli ed altri copricapi, a maglia o confezionati con merletti, feltro o altri tessuti interi
881 (non a strisce); retine di qualsiasi materiale
882 14194300: altri copricapo (esclusi quelli in gomma o materia plastica, quelli di sicurezza e quelli in
883 amianto); strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per
884 cappelli ed altri copricapo
885 14201030: articoli e accessori per abbigliamento, in pelle (cappelli e copricapi esclusi)
886 14311033: calzemaglie e collants di fibre sintetiche a maglia o uncinetto, di peso inferiore a 67 dtex
887 per singolo filato
888 14311035: calzemaglie e collants di fibre sintetiche a maglia o uncinetto, di peso superiore a 67 dtex
889 per singolo filato
890 14311037: calzemaglie di materie tessili (fibre sintetiche a maglia o uncinetto escluse)
891 14311050: calze o mezze calze a maglia o uncinetto, di peso inferiore a 67 dtex per singolo filato
892 14311090: calze e calzature a maglia o uncinetto (calzini inclusi; calze e mezze calze di peso inferiore
893 a 67 dtex, calzemaglie, calzature con suola applicata escluse)
894 14391031: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da uomo o ragazzo di lana (escluse le maglie
895 e magliette che contengono più del 50% di lana e pesano più di 600 gr); maglie, magliette, bluse,
896 giubbotti
897 14391032: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da donna o ragazza di lana (escluse le maglie
898 e magliette che contengono più del 50% di lana e pesano più di 600gr); maglie, magliette, bluse,
899 giubbotti

900 14391033: maglie e magliette che contengono più del 50% in peso di lana e pesano più di 600 g per
901 articolo
902 14391053: maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine, di cotone
903 14391055: maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine, di fibre artificiali e
904 sintetiche
905 14391061: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da uomo o ragazzo, di cotone (escluse le
906 maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine)
907 14391062: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da donna o ragazza, di cotone (maglie e tute
908 a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine escluse)
909 14391071: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da uomo o ragazzo, di fibre artificiali e
910 sintetiche (maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere di maglia fine escluse)
911 14391072: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da donna o ragazza, di fibre artificiali e
912 sintetiche (maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere di maglia fine escluse)
913 14391090: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche di materie tessili (lana e peli fini, cotone,
914 fibre artificiali e sintetiche esclusi)
915 15121210: bauli, valigie, ecc.
916 15121220: borsette
917 15121230: oggetti da tasca o da borsetta
918 15121250: valigette e contenitori, n.c.a.
919 15121300: cinturini per orologi e loro parti, non di metallo
920 15121930: oggetti di cuoio o di pelle, per usi tecnici, ecc.
921 15201100: calzature impermeabili con tomaie di gomma o materia plastica (escl. le calzature con
922 puntale protettivo di metallo)
923 15201210: sandali con tomaie di gomma o materia plastica
924 15201231: calzature da città, con tomaie di gomma o di materia plastica
925 15201237: pantofole e altre calzature da camera, con tomaie di materia plastica
926 15201330: calzature con base di legno, senza soles interne o puntale, con tomaie di cuoio
927 15201351: calzature da città con tomaie di cuoio, per uomo
928 15201352: calzature da città con tomaie di cuoio, per donna
929 15201353: calzature da città con tomaie di cuoio, per bambino
930 15201361: sandali con tomaie di cuoio, per uomo
931 15201362: sandali con tomaie di cuoio, per donna
932 15201363: sandali con tomaie di cuoio, per bambino
933 15201370: pantofole, con tomaie di cuoio
934 15201380: calzature con tomaie di cuoio, suola esterna di legno o sughero
935 15201444: pantofole con soles di gomma, materia plastica o cuoio e tomaie di materie tessili
936 15201445: calzature, n.c.a., con soles di gomma, materia plastica o cuoio e tomaie di materie tessili
937 15201446: calzature con tomaie di materie tessili (escluse le pantofole ed escluse le calzature con
938 soles di gomma, materia plastica, cuoio o cuoio artificiale)
939 15202100: calzature da allenamento, ecc., con soles di gomma o materia plastica e tomaie di materie
940 tessili
941 15202900: altre calzature per lo sport, escluse calzature per la neve e lo sci e per il pattinaggio
942 15203120: calzature (incluse le calzature impermeabili) con puntale protettivo di metallo, con tomaie
943 e soles di gomma o di materia plastica
944 15203150: calzature con puntale protettivo di metallo e tomaie di cuoio
945 32301510: guanti e muffole speciali per praticare gli sport, di cuoio
946

947 ARTICOLI TESSILI PER LA CASA E SIMILI

- 948 13921130: coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di lana o di peli fini
949 13921150: coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche
950 13921190: coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di altre materie tessili
951 13921230: biancheria da letto, a maglia
952 13921253: biancheria da letto, di cotone
953 13921255: biancheria da letto, di lino, di ramiè
954 13921259: biancheria da letto, in tessuto, di altre materie tessili
955 13921270: biancheria da letto, di stoffe non tessute
956 13921330: biancheria da tavola, a maglia
957 13921353: biancheria da tavola, di cotone
958 13921355: biancheria da tavola, di lino
959 13921359: biancheria da tavola, in tessuto di fibre tessili artificiali e sintetiche e in altre stoffe tessute
960 o non tessute (cotone e lino esclusi)
961 13921370: biancheria da tavola, di altre materie tessili, di stoffe non tessute
962 13921430: biancheria da bagno e da cucina, in spugna e tessuti simili di cotone a spugna
963 13921450: biancheria da bagno e da cucina in tessuto (spugna e tessuti simili di cotone a spugna
964 esclusi)
965 13921470: biancheria da bagno e da cucina, in stoffe non tessute di fibre artificiali e sintetiche
966 13921530: tende e tendaggi, mantovane e drappi, a maglia o uncinetto
967 13921550: tende e tendaggi, mantovane e drappi, in stoffe tessute
968 13921570: tende e tendaggi, mantovane e drappi, in stoffe non tessute
969 13921620: arazzi tessuti a mano del tipo gobelins, fiandra, aubusson, beauvais e arazzi a punto (punto
970 piccolo, punto a croce inclusi), confezionati o meno
971 13921640: copriletti e trapunte
972 13921660: articoli per l'arredamento, comprese le fodere protettive, le federe e i rivestimenti tessili
973 per sedili di autoveicoli (esclusi coperte, plaid, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria)
974 13922430: sacchi a pelo
975 13922493: oggetti per letto e oggetti simili (esclusi materassi e sacchi a pelo), imbottiti di piume
976 13922499: oggetti per letto e oggetti simili (esclusi materassi e sacchi a pelo), imbottiti di materiali
977 diversi dalle piume
978 13922953: stracci, canovacci, strofinacci e cenci simili di stoffe non tessute
979 13922957: stracci, canovacci, strofinacci e cenci simili (escluse stoffe non tessute o lavorate a maglia)
980 13931100: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti a punti annodati
981 13931200: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti tessuti (non a fiocchi o floccati)
982 13931300: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti a fiocchi
983 13931930: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti agugliati (non a fiocchi o floccati)
984 13931990: altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, n.c.a. (tappetini per autoveicoli
985 inclusi)
986 13991130: tulli, tulli bobinots e tessuti a maglie annodate
987 13991150: pizzi a macchina in pezza, a strisce o motivi
988 13991170: pizzi a mano in pezza, a strisce o motivi
989 13991230: ricami (senza fondo visibile) in pezza, a strisce o motivi
990 13991250: ricami di cotone in pezza, a strisce o motivi
991 13991270: ricami di altre materie tessili in pezza, a strisce o motivi (senza fondo visibile e cotone
992 escluso)
993 13991600: prodotti tessili in pezza (esclusi i ricami in pezza in strisce o in motivi)

995 Sono definiti i principi fondamentali che gli statuti dei consorzi devono in ogni caso prevedere:

- 996 • Indicazione della natura giuridica del sistema/consorzio, denominazione, sede e durata
- 997 • Finalità e oggetto del sistema EPR: organizzazione e gestione della raccolta e del trattamento
- 998 del materiale/rifiuto, incentivazione della fase di prevenzione, di riutilizzo e riparazione,
- 999 realizzazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero del
- 1000 materiale/rifiuto trattato
- 1001 • Categorie dei consorziati: produttori, distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori e
- 1002 recuperatori. Per costituire il sistema risulta fondamentale la partecipazione dei produttori, le
- 1003 altre categorie possono consorziarsi previo accordo con questi ultimi
- 1004 • Quote di partecipazione e libero esercizio della facoltà di recesso da parte del consorziato
- 1005 • Diritti e obblighi dei consorziati (versamento del contributo ambientale, finanziamento delle
- 1006 attività di raccolta e gestione, costituzione del fondo consortile, osservazione dello statuto, del
- 1007 regolamento e delle deliberazioni, etc)
- 1008 • Composizione del fondo consortile e destinazione degli avanzi di gestione. Va specificato che
- 1009 ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora
- 1010 proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo
- 1011 stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile
- 1012 • Mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio (contributo ambientale, etc..). Va
- 1013 specificato che il predetto contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per adempiere,
- 1014 nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di gestione del prodotto/rifiuto.
- 1015 • Composizione, funzioni e funzionamento degli organi collegiali (CdA, Assemblea ordinaria
- 1016 e straordinaria, Presidente e Vicepresidente, Direttore generale), nel rispetto dell'autonomia
- 1017 organizzativa dei soggetti di diritto privato
- 1018 • Composizione, funzioni e funzionamento degli organi di controllo (Collegio Sindacale,
- 1019 Organismo di Vigilanza e Società di revisione contabile)
- 1020 • Modalità di redazione del bilancio d'esercizio
- 1021 • Disciplina e approvazione del regolamento consortile
- 1022 • Disciplina dello scioglimento e della destinazione del fondo consortile residuo
- 1023 • Trasmissione di un Piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo,
- 1024 inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che vengono impiegate, del bilancio
- 1025 di esercizio, e da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con
- 1026 l'indicazione degli obiettivi raggiunti, che riporti quanto indicato dall'art. 237, comma 6, del
- 1027 D.Lgs. n. 152/2006
- 1028 • Trasmissione al Centro di Coordinamento CORIT e al Ministero della Transizione ecologica
- 1029 di una certificazione, redatta da un ente terzo indipendente, attestante la regolarità fiscale e
- 1030 contributiva
- 1031 • I sistemi di gestione devono specificare che la vigilanza sulla loro attività è effettuata dal
- 1032 Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico.